

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI DEL "FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT" CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2024.

Art. 1 – È indetta in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2024** e, occorrendo in seconda convocazione, per i giorni **dal 13 maggio al 31 maggio 2024**, l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti (così come individuati all'art. 2, lett. A che segue) del "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" (d'ora in avanti anche il "Fondo") per trattare il seguente ordine del giorno:

- a) approvazione del Bilancio al 31/12/2023;
- b) elezione di sette Consiglieri di Amministrazione effettivi e di sette Consiglieri di Amministrazione supplenti da parte degli Iscritti attivi;
- c) elezione di un Consigliere di Amministrazione effettivo e di due Consiglieri di Amministrazione supplenti da parte dei Pensionati fruanti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale;
- d) elezione di due Sindaci effettivi e di un supplente, da parte degli Iscritti attivi e Pensionati;

I candidati Consiglieri, Sindaci e relativi supplenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto n.ro 108 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2020 sia al momento della presentazione delle liste di cui all'art. 3 del presente Regolamento sia all'atto dell'insediamento.

In conformità alle previsioni dell'art. 31, comma 3, dello Statuto, il diritto di voto viene esercitato secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento che garantiscono la segretezza del voto e la non ammissione del voto per delega. Le deliberazioni assembleari vengono adottate mediante votazione "ad referendum" e con voto individuale e segreto, nel rispetto delle modalità di cui ai successivi artt. 2 e 4 del presente Regolamento.

La documentazione relativa ai suddetti punti all'ordine del giorno sarà pubblicata sul sito del Fondo "www.fpunicredit.eu" entro il 15 aprile 2023, relativamente al punto a) ed entro il 15 marzo 2024 relativamente ai punti b), c) e d).

Art. 2 A) Hanno diritto di prendere parte alle votazioni Iscritti al Fondo, ossia:

1. gli Iscritti attivi;
2. i Pensionati fruanti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale;
3. gli aderenti che, in base agli appositi accordi sindacali vigenti, siano beneficiari delle prestazioni del Fondo di Solidarietà del Settore Credito e della contribuzione al Fondo di Gruppo;
4. gli Iscritti ante dipendenti delle Aziende per le quali sia cessata la partecipazione al Gruppo UniCredit in presenza di contribuzione.
5. gli Iscritti in assenza di contribuzione ammessi al voto in conformità alle previsioni di cui all'art. 31, comma 15 dello Statuto.

B) Sono esclusi dalla votazione:

1. gli Iscritti al Fondo il cui rapporto di lavoro con l'Azienda del Gruppo UniCredit aderente al Fondo sia sospeso e gli Iscritti in assenza di contribuzione esclusi dal voto in conformità alle previsioni di cui all'art.31, comma 15 dello Statuto;
2. i beneficiari di pensione di reversibilità;
3. gli ex Iscritti con diritto a pensione differita;
4. gli ex Iscritti la cui domanda di pensionamento per invalidità verso l'INPS sia in attesa di decisione.

La condizione di avente diritto al voto ai sensi dell'art. 2, lett. A) che precede e di sottoscrittore delle liste elettorali di cui all'art. 3 che segue, è quella sussistente alla data del 29 febbraio 2024.

- I. In relazione alla delibera di cui al punto a) dell'art. 1, sono ammessi alla votazione per l'**approvazione del Bilancio al 31/12/2023** gli Iscritti come individuati all'art. 2 - A), nn. 1, 2, 3 e 4.

- II. In relazione alla delibera di cui al punto b) dell'art. 1, sono ammessi alla votazione per l'**elezione dei Consiglieri** gli Iscritti come individuati all'art. 2 - A), nn. 1, 3, 4 e 5; il voto viene esercitato mediante espressione di preferenza ad una delle liste presentate secondo quanto indicato nel successivo art. 3, 1° comma, 1° alinea.
- III. In relazione alla delibera di cui al punto c) dell'art. 1, sono ammessi alla votazione per l'**elezione dei Consiglieri** i Pensionati fruanti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale come individuati all'art. 2 - A), n. 2; il voto viene esercitato mediante espressione di preferenza fra le liste presentate secondo quanto indicato nel successivo art. 3, 1° comma, 2° alinea.
- IV. In relazione alla delibera di cui al punto d) dell'art. 1, sono ammessi alla votazione per l'**elezione dei Sindaci** gli Iscritti come individuati all'art. 2 - A) che precede; il voto viene esercitato mediante espressione di preferenza ad una delle liste presentate secondo quanto indicato nel successivo art. 3, 2° comma.

Art. 3 – La presentazione delle liste da sottoporre agli elettori per l'espressione del voto segue la disciplina di cui appresso.

1. Per l'elezione alla carica di **Consigliere di Amministrazione**:
 - una o più liste composte ciascuna da sette candidati effettivi e sette supplenti, predisposte congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ovvero predisposte da almeno il 4% degli Iscritti di cui all'art. 2 - A), nn. 1, 3, 4 e 5 (risultanti al 31 dicembre 2023), ossia da almeno 1364 Iscritti appartenenti alle precitate categorie;
 - una o più liste composte da un candidato effettivo e da due supplenti, predisposte da almeno il 3% dei Pensionati fruanti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale di cui all'art. 2 - A), n. 2 (risultanti al 31 dicembre 2023), ossia da almeno 539 Pensionati appartenenti alle precitate categorie.Qualora nessuna delle liste presentate direttamente dai Pensionati fruanti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale raggiunga il numero indicato di sottoscrizioni viene ammessa alla consultazione per l'assegnazione dei posti di Consigliere effettivo e di Consiglieri supplenti, riservati alle predette categorie, la lista che ha ottenuto il maggior numero di sottoscrizioni.
2. Per l'elezione alla carica di **Sindaco**:
 - una o più liste composte ciascuna da due candidati effettivi e un supplente, predisposte congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ovvero predisposte da almeno il 4% degli Iscritti di cui all'art. 2 - A), (risultanti al 31 dicembre 2023), ossia da almeno 2083 Iscritti appartenenti alle precitate categorie.
3. Ciascun candidato può figurare nell'ambito di una sola lista.
4. Le liste elettorali devono pervenire corredate dal documento di identità di ciascun candidato e, in relazione all'assunzione della carica di Consigliere (effettivo o supplente) e di Sindaco (effettivo o supplente), dalla documentazione comprovante il possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi del citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n° 108. Tale documentazione può essere sostituita da un'autocertificazione, ferma la successiva consegna, entro la data di insediamento degli Organi Sociali, di tutte le certificazioni atte a comprovarne, in base alla normativa tempo per tempo vigente, la correttezza: in difetto di tale consegna, il Consiglio di Amministrazione esclude dalla nomina l'interessato. Nell'ambito di ciascuna lista per l'elezione alla carica di Sindaco, almeno un candidato effettivo e il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
5. Le liste predisposte e sottoscritte dagli Iscritti attivi e dai Pensionati ai sensi del 1° e del 2° comma che precedono devono essere corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida) di ciascun sottoscrittore, ai fini del controllo dell'autenticità della firma. Il sottoscrittore deve altresì dichiarare la propria qualità di Iscritto attivo o Pensionato ai sensi del 1° comma che precede e di aver sottoscritto una sola lista elettorale relativa alla carica di Consigliere e una sola lista elettorale relativa alla carica di Sindaco.
6. Le liste elettorali devono essere presentate al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit Viale Liguria 26, 20143, Milano – Seggio Centrale tramite posta elettronica (e-mail) all'indirizzo votazionefondodigruppo@unicredit.eu entro e non oltre le ore 16:00 del 29 febbraio 2024, specificando nell'oggetto "Presentazione lista elettorale".
7. Possono essere votate soltanto le liste che siano state convalidate dal Seggio Centrale (così come costituito in base all'art. 5 che segue) entro il 13 marzo 2024.

Sono considerate valide le liste che:

 - siano state presentate secondo le modalità ed entro i termini sopra indicati;
 - siano corredate da tutta la documentazione di cui ai commi 4 e 5 che precedono.
8. All'atto della presentazione della lista dovrà essere indicato il referente della lista medesima nonché l'indirizzo e il recapito telefonico ed e-mail. La convalida o mancata convalida delle liste presentate è comunicata dal Seggio Centrale entro il 13 marzo 2024 al referente della lista.
9. Le liste ammesse alla votazione - ciascuna contrassegnata da un numero - ed i nominativi dei relativi candidati verranno pubblicati sul sito istituzionale del Fondo entro la data del 15 marzo 2024.
10. Per eventuali richieste e chiarimenti è possibile contattare il Fondo alla casella di posta elettronica votazionefondodigruppo@unicredit.eu

Art. 4 – Il presente Regolamento di votazione, come pure tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, può essere consultata sul sito web del Fondo www.fpunicredit.eu a decorrere dalle date di cui all'ultimo alinea dell'art.1.

Gli aventi diritto al voto, come identificati all'art.2 lett. A) che precede, esprimono il proprio voto in via telematica accedendo all'apposita procedura all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo www.fpunicredit.eu. Per gli utenti non registrati, nella pagina di login sarà indicato come provvedere alla registrazione all'area riservata del Fondo e accedere alle votazioni online di cui sopra.

L'accesso alla procedura di cui sopra, costituendo partecipazione all'Assemblea stessa, sarà consentito una sola volta. Pertanto, l'accesso in parola, anche nel caso in cui non venga espresso alcun voto, è considerato come partecipazione all'Assemblea, risultando esclusa la successiva possibilità di accesso. Detta partecipazione sarà ritenuta espressione di voto "Scheda bianca".

Per esprimere il proprio voto in merito all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 di cui al punto a) all'ordine del giorno sarà necessario optare tra le seguenti scelte: "Approvo", "Non approvo", "Scheda bianca" e selezionare con un click l'apposito pulsante di conferma "Vota"; sarà anche possibile selezionare il tasto "Vota" senza optare per alcuna scelta e anche in questo caso il voto sarà considerato "Scheda bianca".

Per esprimere il proprio voto in merito all'elezione dei Consiglieri effettivi e supplenti e dei Sindaci effettivi e supplenti di cui ai punti b), c) e d) all'ordine del giorno, sarà necessario selezionare con un click l'apposito pulsante di conferma "Vota" in corrispondenza della lista prescelta ovvero dell'opzione "Scheda Bianca; sarà anche possibile selezionare il tasto "Vota" senza optare per alcuna scelta e anche in questo caso il voto sarà considerato "Scheda bianca".

Art. 5- Presso la Direzione Generale del Fondo in Viale Liguria, 26 – 20143 Milano viene costituito un Seggio Centrale, ai sensi dell'art.31 dello Statuto, composto da almeno cinque membri. I componenti del Seggio Centrale eleggono fra loro un Presidente ed un Segretario. Il Presidente del Seggio Centrale, d'intesa con gli altri componenti, può nominare due o più assistenti anche esterni al Seggio stesso.

Art. 6 - La Direzione del Fondo mette a disposizione del Seggio Centrale l'applicativo web necessario per effettuare lo spoglio delle schede elettroniche fornito e gestito da Accenture Financial Advanced Solution & Technology Spa.

Alle ore 8:30 del 30 aprile 2024 il Presidente del Seggio Centrale si accerta dell'apertura automatica degli applicativi per le votazioni in via informatica.

Alle ore 17:00 del 30 aprile 2024 il Presidente del Seggio Centrale si accerta della chiusura automatica delle votazioni, rilevando il numero dei voti espressi. Da quel tale momento non sarà più possibile procedere alle votazioni, salvo la riapertura per l'eventuale 2^ convocazione di cui all'art. 1. In tal caso il Presidente del Seggio Centrale provvederà ad accertarsi dell'apertura automatica delle procedure informatiche alle ore 8:30 del 13 maggio 2024 e ad accertarsi della chiusura automatica definitiva delle votazioni alle ore 17:00 del 31 maggio 2024.

Art. 7 - Il Seggio Centrale provvede a verificare che l'Assemblea si sia validamente costituita ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

Qualora l'Assemblea non si fosse validamente costituita in prima convocazione, non si procederà allo spoglio dei voti e, previa comunicazione che sarà pubblicata sul sito del Fondo, si provvederà, esclusivamente per coloro che non avessero ancora espresso il voto a consentire l'esercizio di tale facoltà in seconda convocazione, con le medesime modalità indicate per la prima convocazione, per il periodo dal 13 - 31 maggio 2024.

Art. 8- Il Direttore Generale provvede a redigere, con il supporto del Seggio Centrale, apposito verbale in cui annota le operazioni svolte, conformemente alle indicazioni di cui agli artt. 5 e 6, indicando in dettaglio:

- se l'Assemblea si è validamente costituita in prima convocazione;
- se l'Assemblea si è dovuta costituire in seconda convocazione;
- ogni altra situazione verificatasi attinente alle operazioni di voto e di scrutinio.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale e trasmesso immediatamente alla Direzione del Fondo per le incombenze del caso.

Art. 9 - In data 2 maggio 2024, nel caso in cui l'Assemblea si sia validamente costituita in prima convocazione, oppure in data 3 giugno 2024 se è stato necessario ricorrere alla seconda convocazione, il Seggio Centrale, si riunisce per l'effettuazione delle operazioni di estrazione e stampa dei risultati delle votazioni in via informatica.

Successivamente il Direttore Generale, ai fini della proclamazione dell'esito definitivo del "referendum", provvede, con il supporto del Seggio Centrale, a redigere apposito verbale che deve essere controfirmato anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I risultati della consultazione sono comunicati al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Centrale di UniCredit S.p.a., che provvede a comunicare i risultati alle Aziende aderenti al Fondo.

Art. 10 - Ad operazioni ultimate tutti i documenti inerenti all'Assemblea vanno consegnati dal Seggio Centrale al Consiglio di Amministrazione, che li custodirà per un anno. Analogamente saranno conservati presso Accenture Managed Services Spa i dati in forma anonima relativi alle votazioni.

Art. 11 - Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet del Fondo www.fpunicredit.eu

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit

li, 2 febbraio '24